



AREA RISORSE E SISTEMI

Settore Personale e Sviluppo Organizzativo

Unità Organizzativa *"Sitpendi e altri Compensi"*

Unità Organizzativa *"Personale Tecnico ed Amministrativo e Dirigenti"*

*A tutto il Personale Dirigente e Tecnico-  
Amministrativo  
e p.c. Ai Direttori di Dipartimento  
Ai Responsabili dei Settori  
Ai Segretari Amministrativi  
Ai Responsabili di Uffici e/o Unità Organizzative  
Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali  
Territoriali di Comparto  
Ai Componenti delle Rappresentanze Sindacali  
Unitarie  
**LORO SEDI***

### **CIRCOLARE N° 13 DEL 23 SET. 2013**

**Oggetto: Fondo Pensione Complementare "SIRIO".**

Il Fondo Pensione *"Sirio"*, di seguito denominato Fondo, è un Fondo Nazionale di Previdenza Complementare destinato ai dipendenti pubblici dei Ministeri, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), dell'Agenzia del Demanio, delle Università, degli Enti di Ricerca e Sperimentazione.

Il Fondo è stato costituito il 14 settembre 2011 e autorizzato all'esercizio il 17 aprile 2012.

Il Fondo è una associazione senza scopo di lucro, costituita al fine di garantire agli associati, ossia ai lavoratori che liberamente scelgono di aderire ad esso, una pensione integrativa a quella del sistema previdenziale obbligatorio, in attuazione di quanto disposto dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli accordi per l'adesione al Fondo da parte del personale tecnico ed amministrativo e dirigente del Comparto delle Università sono stati sottoscritti dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e dalle Confederazioni e Organizzazioni Sindacali Rappresentative in data 4 ottobre 2012.

Al Fondo, operativo dal 19 ottobre 2012, può aderire il seguente personale contrattualizzato:

- Personale dirigente (area VII);
- Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, anche part-time;
- Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato, anche part-time, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Sono esclusi i professori ed i ricercatori universitari in quanto personale in regime di diritto pubblico.

L'adesione al Fondo è volontaria ed individuale e avviene mediante la sottoscrizione del relativo modulo di adesione, secondo le modalità appresso specificate.

Tanto premesso, si espongono, di seguito, le caratteristiche principali del Fondo.

## **MODALITA' DI CONTRIBUZIONE AL FONDO**

La principale fonte di finanziamento di un qualsiasi fondo di previdenza è il Trattamento di Fine Rapporto.

Si precisa che il Trattamento di Fine Rapporto è pari alla percentuale del 6,91% della retribuzione utile costituita dal 100% delle seguenti voci retributive:

- Stipendio Tabellare, comprensivo dell'Indennità Integrativa Speciale;
- Indennità di Vacanza Contrattuale;
- Retribuzione Individuale di Anzianità (qualora spettante);
- Assegno "ad personam" (qualora spettante);
- Indennità di Ateneo;
- Retribuzione di posizione, per il solo personale con qualifica dirigenziale;
- Tredicesima mensilità.

Le **quote del Trattamento di Fine Rapporto** da destinare al Fondo variano a seconda del regime previdenziale al quale il dipendente è soggetto, come di seguito specificato.

### **A) Personale in regime di Trattamento di Fine Servizio o Indennità di Buonuscita (TFS) in servizio al 31 dicembre 2000 che deve optare per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR)**

Il dipendente pubblico, assunto prima del 1° gennaio 2001, soggetto al regime di Trattamento di Fine Servizio o Indennità di Buonuscita dovrà esercitare l'opzione per la trasformazione del predetto trattamento in Trattamento di Fine Rapporto.

Tale opzione è irreversibile e, in base all'Accordo Quadro Nazionale del 29 marzo 2011, è esercitabile, al momento, fino al 31 dicembre 2015. Tuttavia, è possibile che, con un nuovo accordo, venga disposta la proroga del predetto termine.

All'atto dell'opzione, il Trattamento di Fine Servizio maturato fino a quel momento viene trasformato in Trattamento di Fine Rapporto e, successivamente, rivalutato annualmente dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), ex-Gestione Dipendenti Pubblici, secondo le misure stabilite dall'articolo 1 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, che prevede una percentuale del 75% del tasso di inflazione, cui si aggiungono 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto per l'anno considerato sarà:  $2\% \times 75\% + 1,5\% = 3\%$ ).

Al Fondo è destinata una quota del Trattamento di Fine Rapporto, che matura dopo la data di adesione, pari alla percentuale del 2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto, corrispondente al 28,94% dell'accantonamento complessivo del Trattamento di Fine Rapporto. La predetta quota, rivalutata secondo un tasso di rendimento variabile, pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare attivi sul mercato, individuati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005, è accantonata figurativamente presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ex-Gestione Dipendenti Pubblici, e versata al Fondo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. La restante quota di Trattamento di Fine Rapporto non destinata alla previdenza complementare, pari al 4,91% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto e corrispondente al 71,06% dell'accantonamento complessivo del Trattamento di Fine Rapporto, rivalutata secondo le misure stabilite dal citato articolo 1 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, è corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente all'importo di Trattamento di Fine Rapporto derivante dalla trasformazione del Trattamento di Fine Servizio o Indennità di Buonuscita in godimento alla data dell'opzione.

### **B) Personale in regime Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in servizio dal 1° gennaio 2001 a tempo indeterminato o assunto con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 31 maggio 2000 o stipulato successivamente**

Per il predetto personale, dalla data di adesione al Fondo, l'intera quota di Trattamento di Fine Rapporto, che matura dopo tale data, è destinata al Fondo.

La predetta quota, pertanto, non sarà più rivalutata annualmente secondo le misure previste dall'articolo 1 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, per il Trattamento di Fine Rapporto, bensì secondo un tasso di rendimento variabile, come già specificato per il personale di cui alla lettera A).

Si precisa che, anche per il predetto personale, le quote di Trattamento di Fine Rapporto non sono versate al Fondo ma accantonate figurativamente presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), ex-Gestione Dipendenti Pubblici, e trasferite al Fondo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Si precisa, altresì, che il Trattamento di Fine Rapporto maturato dal lavoratore dalla data di assunzione alla data di adesione al Fondo, rivalutato secondo le misure previste dall'articolo 1 della Legge 29 maggio 1982, n. 297, è corrisposto allo stesso alla cessazione del rapporto di lavoro.

#### **- Aliquote contributive**

Oltre alle quote del Trattamento di Fine Servizio, sopra specificate, dalla data di adesione al fondo, è obbligatorio versare al Fondo la seguente contribuzione:

- il contributo a carico del datore di lavoro, pari all'1% della retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto;
- il contributo a carico del lavoratore che sarà, nella sua quantificazione minima, di pari importo a quello del datore di lavoro, ma che potrà essere volontariamente aumentato con un contributo aggiuntivo a scelta dell'interessato, annualmente modificabile dallo stesso entro il 15 ottobre di ogni anno. La variazione decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

#### **- Quote Associative**

La quota di iscrizione "*una tantum*" a carico del dipendente è stabilita in Euro 2,75, mentre la quota associativa annuale è stabilita in Euro 20,00, prelevata in 12 rate mensili dalle quote di contribuzione.

La quota di iscrizione "*una tantum*" a carico dell'Amministrazione è stabilita in Euro 2,58 per ciascun dipendente non dirigente attualmente in servizio e dovrà essere versata in una unica soluzione.

### **BENEFICI FISCALI**

L'iscritto al Fondo beneficia di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, che sono dedotti dall'imponibile fiscale, secondo le norme vigenti, che prevedono una deducibilità entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo e, comunque, non oltre l'importo annuo di Euro 5.164,57.

### **LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE DEL FONDO**

Il Fondo riconosce, tra l'altro, all'iscritto:

- una pensione complementare di vecchiaia, al raggiungimento dell'età pensionabile stabilita nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza e a condizione che abbia maturato 5 anni di iscrizione al Fondo;
- una pensione complementare di anzianità, solo in caso di cessazione dall'attività lavorativa, comportante il venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo, a condizione che l'interessato abbia un'età anagrafica non inferiore a 10 anni rispetto a quella prevista per la pensione nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza e un minimo di 15 anni di partecipazione al Fondo (in via transitoria, entro i primi 15 anni dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo, il predetto periodo di iscrizione al Fondo è ridotto a 5 anni);
- la liquidazione della posizione individuale maturata presso il Fondo può essere richiesta in Rendita (pensione complementare) o in Capitale fino ad un importo

massimo del 50%; se la rendita risulta inferiore all'assegno sociale, può essere erogata totalmente in forma di capitale;

- in caso di decesso dell'iscritto prima del pensionamento, la posizione individuale maturata presso il Fondo è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se fiscalmente a carico. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'iscritto, in assenza delle quali la posizione individuale rimarrà acquisita al Fondo medesimo;
- al momento del pensionamento, l'iscritto ha la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione a un beneficiario da lui nominato, sottoscrivendo una rendita "reversibile".

### **LE ANTICIPAZIONI**

Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo il dipendente può chiedere un'anticipazione, totale o parziale, del proprio capitale accumulato per i seguenti motivi:

- spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari, riconosciute dalle strutture pubbliche;
- acquisto prima casa, per sé o per i figli,
- ristrutturazione prima casa per sé o per i figli.

Le anticipazioni erogate possono essere reintegrate dall'iscritto.

### **IL RISCATTO DELLA POSIZIONE MATURATA**

In caso di cessazione dal rapporto di lavoro prima della maturazione del diritto a pensione, l'iscritto può chiedere, in tutto o in parte la liquidazione del capitale maturato, secondo le seguenti opzioni:

- chiedere il riscatto totale o parziale del capitale maturato;
- trasferire la posizione maturata ad altra forma di pensione individuale;
- trasferire la posizione ad altro fondo pensione negoziale;
- mantenere la propria posizione al Fondo, sospendendo la contribuzione.

Ai fini dei requisiti minimi per accedere alle suindicate prestazioni erogabili dal Fondo viene riconosciuta al lavoratore la possibilità di far valere l'anzianità maturata dal medesimo a seguito della propria iscrizione presso altri fondi di pensione complementare o presso altre forme pensionistiche individuali.

Si precisa che le somme per le quali è concesso richiedere anticipazione o riscatto, laddove ricorrano le condizioni sopra elencate, sono costituite esclusivamente dai contributi versati dal lavoratore, dai contributi a carico del datore di lavoro e dai rendimenti derivanti dalla loro gestione finanziaria, con esclusione delle somme accantonate come Trattamento di Fine Rapporto, poiché il Fondo può disporre delle predette somme solo al momento del pensionamento dell'associato.

### **MODALITA' DI ADESIONE AL FONDO**

Il lavoratore che intende aderire al Fondo deve compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il Modulo di adesione allegato, presente anche sul sito del Fondo all'indirizzo <http://www.fondopensionesisrio.it/doc/ModuloAdesioneSettorePubblico.pdf>.

Si consiglia, prima della adesione al Fondo, di prendere visione della nota informativa e dello Statuto del Fondo, disponibili sul Sito *Web* del Fondo e, che, ad ogni buon fine, si allegano alla presente circolare.

Si evidenzia, altresì, che sul Sito *Web* del Fondo possono essere consultati anche il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e, nel campo "SIMULATORE", presente nella "homepage" del Sito *Web* del Fondo, il Progetto Esemplificato standardizzato, che consente la stima della possibile evoluzione della posizione individuale nel periodo di partecipazione al Fondo e del possibile livello della prestazione complementare spettante al momento del pensionamento.

Ai fini della corretta definizione della procedura di adesione, si precisa che il modulo, dopo la compilazione e la firma da parte del dipendente, dovrà essere controfirmato dal datore di lavoro.

L'obbligo contributivo a carico del lavoratore e del datore di lavoro decorre, trascorsi due mesi dalla data in cui sono apposti il timbro e la sottoscrizione sul modulo di adesione da parte del datore di lavoro, dal primo giorno del mese successivo.

A tal fine si precisa che il dipendente, dopo aver scaricato e compilato il predetto modulo, strutturato in 4 copie (una copia per il Fondo, una copia per il datore di lavoro, una copia per l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ex-Gestione Dipendenti Pubblici, e una copia per il lavoratore), e dopo aver apposto data e firma su tutti gli esemplari, inoltrerà gli stessi, insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale, agli uffici della Unità Organizzativa "*Stipendi e altri Compensi*", ubicata al primo piano del Complesso Immobiliare denominato "*Ex Convento di San Vittorino*", sede di alcuni Settori, Unità Organizzative e Uffici della Amministrazione Centrale e di Laboratori Didattici e di Ricerca del Dipartimento di Ingegneria, sito in Benevento, alla Via Tenente Pellegrini.

L'Unità Organizzativa "*Stipendi e altri Compensi*" provvederà:

- ad acquisire la firma del datore di lavoro;
- a trasmettere al lavoratore la relativa copia del Modulo di adesione, completa del timbro del datore di lavoro;
- a trasmettere all'Ufficio "*Personale tecnico-amministrativo e Dirigente*", per il successivo inoltro al Fondo ed all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ex-Gestione Dipendenti Pubblici, le relative copie del Modulo di adesione;
- ad applicare, mensilmente, sulla retribuzione del dipendente, i contributi dovuti e a comunicarli all'Unità Organizzativa "*Contabilità e Bilancio*", per il successivo versamento al Fondo;
- a compilare la relativa distinta di contribuzione mensile e ad inviarla al Fondo, nei modi e nei tempi indicati nella Circolare Operativa del Fondo del 15 marzo 2013.

Si precisa che sarà cura del Fondo inviare al lavoratore, successivamente alla ricezione del Modulo di adesione, una lettera di conferma di avvenuta iscrizione, nella quale potrà verificare, tra l'altro, la data di decorrenza di partecipazione al Fondo.

Questa Amministrazione si riserva, infine, di comunicare eventuali ulteriori disposizioni o chiarimenti che dovessero successivamente pervenire.

La presente circolare, con i relativi allegati, sarà inserita nel Sito *Web* di Ateneo, nello spazio riservato alla Unità Organizzativa "*Stipendi e altri Compensi*" ed inoltrata per posta elettronica.

Si prega di dare alla presente nota circolare la massima diffusione tra tutto il personale tecnico ed amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Dott. Gaetano TELESIO